

## LXXVIII.

## TORNATA DEL 4 GIUGNO 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — Annuncio della nascita di S. A. R. la principessa Jolanda Margherita — Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Messaggio del presidente della Corte dei Conti — Presentazione di progetti di legge — Messaggi del presidente della Camera dei deputati — Commemorazione del senatore Bettoni-Cazzago — Proposta del senatore Canonico sul sorteggio degli Uffici — Discussione del progetto di legge: « Modificazione agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla preparazione e vendita di sieri » (N. 103) — Parlano i senatori Maragliano, Todaro, Paternò, relatore, Cavasola ed il ministro dell'interno — L'articolo unico del progetto rinviasi allo scrutinio segreto — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: « Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali » (N. 121) — Parlano il relatore, senatore Paternò, ed il ministro delle finanze — L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle poste e telegrafi, del tesoro, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Annuncio della nascita di S. A. R. la principessa Jolanda Margherita.**

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i ministri e i senatori*).

Signori senatori,

Ho l'onore di annunziare al Senato che sabato mattina, 1° giugno, giunse al vostro Presidente un dispaccio del prefetto del Real Palazzo così concepito:

« D'ordine di S. M. il Re partecipo all'Eccellenza Vostra che S. M. la Regina ha dato felicemente alla luce una Principessa, oggi alle ore 9 ».

Con quale animo, e quanto avrei desiderato di potere comunicare immediatamente al Senato questa buona novella, non è mestieri che io dica; ma ciò non era in potere mio.

A me parve adunque che fosse mio principale dovere convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza chiedendo ad esso consiglio intorno a quello che si avesse a fare in nome del Senato.

E l'Ufficio di Presidenza venne unanime nell'avviso che si dovesse inviare preghiera a S. M. il Re che volesse ricevere l'Ufficio stesso di Presidenza e quanti altri senatori si fosséro voluti unire per portare al Quirinale, nel giorno che S. M. avrebbe stabilito, l'espressione delle loro felicitazioni.

Con ciò, o signori, noi crediamo di avere interpretato degnamente, anzi di avere precorso semplicemente, la manifestazione del pensiero del Senato. (*Applausi vivi e prolungati*).

Mi piace ora significare al Senato che il prefetto del Reale Palazzo con suo dispaccio di ieri così scriveva:

« *Eccellenza!*

« S. M. il Re sarà molto lieto di ricevere Vostra Eccellenza, l'Ufficio di presidenza del Senato ed i signori senatori che vorranno associarsi per le felicitazioni per la nascita della Principessa Reale. S. M. ha stabilito che il ricevimento abbia luogo il giorno di giovedì 6 corr. alle ore 10 e 30. La tenuta sarà in abito di mattina ».

Così col piacere del Principe, avremo la fortuna e l'onore di presentare a S. M. il Re l'espressione dei sentimenti di devozione e di affetto, verso il Re e verso la Reale famiglia, che ciascuno di noi porta da lunga mano scolpiti nel cuore (*Vivissimi applausi*).

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Prampero di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 45. — Il presidente della Camera di commercio ed arti di Sassari fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè venga sollecitamente discusso ed approvato il disegno di legge sul Credito agrario.

« 46. — Le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula fanno istanza al Senato perchè venga modificato il disegno di legge relativo a disposizioni per diminuire le cause della malaria ».

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor F. U. Marcelli, di una sua monografia intitolata: *In difesa del patrimonio artistico nazionale*;

Il signor P. Alongi, di un suo *Progetto di legge e di regolamento sulla Pubblica sicurezza*;

Il signor Vincenzo Albanese di Boterno, di una sua *Commemorazione di Umberto I*;

Il signor Alessandro Barelli, di un suo opuscolo sulla *Cassa nazionale mutua cooperativa per le pensioni di Torino*;

La R. Deputazione Toscana di Storia patria, della *Commemorazione di Marco Tabarrini*;

Il signor Antonio Ferrucci, di tre sue memorie intitolate: 1° *Sulle ferrovie d'accesso al Sempione*; 2° *Dei contratti di esercizio delle reti Adriatica, Mediterranea*; ecc.; 3. *L'ingegnere Giuseppe Pessione*;

Il signor Felice Bisleri, di una sua pubblicazione dal titolo: *La lotta contro la malaria*;

Il Comitato esecutivo del Comizio pubblico tenuto a Pizzo Falcone il 20 gennaio 1901, della *Relazione del Comizio medesimo*;

Il signor Aloysius De Fraja Frangipane, di un suo *Carmen saeculare ad Victorium Emanuele III Augustum Italiae Regem*;

I prefetti delle provincie di Cuneo, Principato Ultra, Teramo, Umbria, Como, Padova, Torino e Calabria Ultra II, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali*;

I rettori delle Regie Università di Pisa, Catania, Camerino, Genova, Parma e Padova, dell' *Annuario scolastico 1900-901*;

Idem dal direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna;

Il preside della Società Reale di Napoli, degli *Atti* (vol. X) della stessa R. Accademia;

Il direttore della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, della *Relazione e bilancio dell'esercizio 1900*;

Il direttore della Banca d'Italia, degli *Atti dell'adunanza generale ordinaria degli azionisti tenuta il 25 marzo 1901*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1. *Notizie statistiche sugli impianti elettrici esistenti in Italia alla fine del 1898*;

2. *Annali del Credito e della Previdenza (1900)*;

3. *Carta idrografica d'Italia (fiume Marta e lago di Bolsena)*;

Il senatore G. Sensales, di una sua monografia intitolata: *L'anagrose di polizia*;

Il senatore De Vincenzi, di una monografia del signor M. A. Ronna, intitolata: *L'agricoltura dell'avvenire*;

Il presidente del Consiglio del Debito pubblico ottomano, della *Relazione generale sulla gestione delle decime e proventi diversi*, di quella Amministrazione;

Il procuratore generale della Corte d'appello di Lucca e Casale, ed il procuratore generale della Corte di Cassazione di Palermo, dei *Discorsi inaugurali* da essi pronunciati all'aprirsi dell'anno giuridico 1901 nelle rispettive Corti;

Il direttore del R. Museo industriale italiano in Torino, dell'*Annuario scolastico 1900-901* di quell'Istituto;

Il prof. Pasquale Del Giudice, della pubblicazione intitolata: *Gli statuti inediti del Cilento*;

L'ingegnere Felice Gallavresi, di alcune sue *Note sulla navigazione interna in Italia col'utilizzazione delle forze idrauliche*;

La vedova del senatore Giuseppe Robecchi, di una pubblicazione contenente *Gli scritti e discorsi economici e politici di Giuseppe Robecchi*;

Il presidente della R. Scuola superiore di Commercio di Bari, della *Commemorazione di Francesco Ferrara*.

#### Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal presidente della Corte dei conti:

Roma, addì 16 maggio 1901.

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese corrente non fu eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente

« G. FINALI ».

Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese per motivi di salute i senatori Delfico, Corsini e Camerini.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

#### Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per oggetto: « Aggiunte all'art. 36 della legge di pubblica sicurezza portante norme per l'uso dell'acetilene e per gli esercizi di carburo di calcio e dell'acetilene ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intorno all'« Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco-vagoni presso Rivarolo ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e trasmesso all'esame degli Uffici.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sugli « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture », già approvato dalla Camera dei deputati ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

WOLLEMBORG, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

WOLLEMBORG, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e concernenti « Modificazioni delle disposizioni vigenti sulla temporanea esportazione dei velocipedi ».

Presenta inoltre i seguenti disegni di legge:

Proroga della concessione fatta ai benemeriti della Patria dalla legge 20 luglio 1891;

Autorizzazione a concedere il godimento gratuito a tempo indeterminato, al Museo artistico industriale di Napoli, di alcuni locali demaniali.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-1902;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901;

Diciotto disegni di legge per l'Approvazione di eccedenze d'impegni sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e di ordine sui bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1899-900, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-1901;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901;

Convalidazione dei Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e trasmessi tutti alla Commissione permanente di finanze.

#### **Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di tre messaggi del presidente della Camera dei deputati coi quali si trasmettono al Senato quattro disegni di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento.

I disegni di legge sono i seguenti:

Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano;

Aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del circondario di Palermo;

Aggregazione dei comuni di Pietrabbondante e San Pietro Avellana al mandamento di Carevilli;

Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata).

Do atto al presidente della Camera elettiva della fatta comunicazione.

Questi quattro progetti di legge saranno stampati e inviati agli Uffici per il loro esame.

#### **Commemorazione del senatore Bettoni Cazzago.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Anche oggi compio il mesto ufficio di annunziare al Senato la perdita di un distinto Collega. Il conte Ludovico Bettoni Cazzago da Brescia cessò di vivere in quella città nel giorno 22 dello scorso maggio, in età di 72 anni, dopo lunga e penosa malattia sopportata con fermezza d'animo incomparabile.

Il conte Bettoni apparteneva alla parte eletta del patriato lombardo, che dopo il disastro di Novara serbò intera la fede nei destini d'Italia, e nei Comitati insurrezionali intesi a favorire l'emigrazione dei giovani che accorrevano a schierarsi sotto le bandiere sarde, portò il suo tributo alla liberazione del bel paese dalla dominazione straniera. Laonde i suoi Concittadini, fatti liberi, non tardarono a chiamarlo nei Consigli del comune e della provincia, e due volte gli elettori politici di Salò lo mandarono a sedere in Parlamento, fino a che nel dicembre 1890 fu elevato alla dignità di senatore.

Di principi rigidamente conservatori, il conte Bettoni militò nobilmente nelle file del partito liberale moderato, senz'ombra di ambizioni personali, e punto sollecito di raccogliere fama ed onori, dove potesse sospettare, pur di lontano, di venir meno, con la parola o col voto, ai convincimenti dell'animo suo.

Modesto d'altronde, quale esso era, non si riteneva chiamato a prendere parte attiva alle lotte parlamentari, quantunque l'ingegno ed i

buoni studi non gli facessero difetto, e fu soltanto nell'ambito della vita locale, che a lui si rivolgevano con fiducia gli sguardi de' suoi conterranei, quando avveniva ad essi di dover far capo ad un nome intemerato, che fosse vessillo al partito moderato militante di quella regione.

Però al degno patrizio non mancò l'opportunità di far prova nei pubblici uffici di quella grande operosità che in lui si era fatta natura; e basti dire che, membro del Consiglio provinciale di Brescia dal 1866 in poi, copriva ancora ed esercitava con grande amore l'ufficio di presidente del Consiglio stesso, dopo avere appartenuto lungamente a quella Deputazione provinciale, allorchè morte lo incolse.

Ma il nome del conte Ludovico Bettoni andrà specialmente ricordato e benedetto dagli abitanti della sua provincia, siccome Quegli che nel volgere di un terzo di secolo contribuì potentemente colla parola, e sovra tutto coll'esempio, al risveglio agricolo di quella contrada. Frutto de'suoi studi rimane una dotta relazione *sulla condizione economica* dei possessori di immobili nella provincia di Brescia, che risale ad epoca lontana, e principalmente una elegante monografia che porta per titolo *l'Agricoltura nei contorni del lago di Garda*, che contiene molti degli insegnamenti, confortati da una pratica diuturna e sicura, che sono entrati di poi a far parte del patrimonio della scienza agronoma moderna, a quei tempi ancora poco men che negletta. Presidente di Comizi agrari, e di una Commissione provinciale per la pesca, membro di Commissioni di viticoltura e di enologia, primo fra i fondatori e membro del Consiglio d'amministrazione della Regia scuola d'agricoltura *Pastori* in Brescia, sempre e dovunque, il conte Bettoni attese a dimostrare con l'opera e col consiglio che anche fuori dell'arena parlamentare si può servire nobilmente ed utilmente la Patria.

Gentiluomo perfetto, voi lo avete conosciuto e siete tratti vieppiù a lamentarne la morte. Ma egli non avrà vissuto indarno, perchè ha meritato che il suo nome, che io ricordo qui con l'affetto di collega, ottenga di essere annoverato fra i migliori ed i più intemerati cittadini che servirono efficacemente la Patria. (*Benissimo*).

#### Proposta del senatore Canonico in ordine al sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. È ormai breve il tempo che rimane al Senato pei numerosi suoi lavori prima del periodo feriale; proporrei quindi che, per risparmiare tempo, invece di procedere al sorteggio degli Uffici, si lasciassero come sono ora costituiti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Canonico propone che gli Uffici rimangano costituiti come sono attualmente.

Nessuno facendo obiezioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla, voglia alzarsi.

(È approvata).

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla preparazione e vendita di sieri » (N. 103).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita di sieri ».

Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Agli art. 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899, n. 472, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — Tutti i prodotti sopraccennati, prima di essere messi in commercio, dovranno essere sottoposti a controllo dello Stato; per verificarne la purezza, la genuinità e la innocuità.

La spesa del controllo sarà a carico del produttore.

Il Consiglio superiore di sanità dovrà stabilire le norme di questo controllo.

Art. 3. — Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati all'art. 1, preparati all'estero, potrà essere autorizzato dal ministro dell'interno, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità e sotto le condizioni da stabilirsi nel re-

golamento di cui al ricordato articolo, purchè siano stati fabbricati col controllo dei rispettivi Stati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi. Non è per combattere le disposizioni che ci vengono presentate che io prendo la parola: è soltanto per fare alcune osservazioni in merito ad esse ed alle loro conseguenze, sia dal punto di vista scientifico, sia da quello legislativo. Mi sarebbe parso non conveniente al dover mio di tacermi in questa discussione che si riannoda ad argomenti, ai quali ho consacrato per tanti anni la mia attività scientifica.

L'origine delle modificazioni che ci vengono proposte appare in modo chiaro ed evidente dalle considerazioni che ne hanno accompagnata la proposta nell'altro ramo del Parlamento. È in seguito ai fatti dolorosi di Milano, cioè agli incidenti verificatisi in conseguenza del siero antidifterico che vennero escogitate queste modificazioni alla legge vigente.

Ebbene, onorevoli colleghi, dopo ciò si presenta subito ovvia una domanda: È a credersi che con le disposizioni proposte si sarebbero evitati questi inconvenienti? No, onorevoli colleghi.

Permettete che ve ne dica brevemente il perchè.

Per ragioni scientifiche indiscutibili, e che qui non credo opportuno di svolgere per il loro stretto tecnicismo, non è certo nella preparazione di quel siero antidifterico come tale che può essere avvenuto l'inquinamento di esso; ma evidentemente l'inquinamento, per ragioni scientifiche indiscusse, non può essere avvenuto che dopo la sua preparazione, cioè dopo che il siero fu estratto dal cavallo immunizzato. È a riflettersi infatti che, preparato un animale in modo conveniente acciò il suo siero possedga le antitossine necessarie, viene salassato, e dal sangue estratto viene di poi attinto il siero, il quale dopo una opportuna conservazione viene posto in boccette, nelle quali poi è posto in circolazione.

È evidente che, dal momento in cui il siero è raccolto, a quello in cui è portato a contatto del consumatore, intercedono tempo e

manipolazioni, durante le quali possono avvenire, ed avvengono talora, degli inquinamenti per poca diligenza di chi vi dà opera.

Nei paesi, e non ve n'è che uno, la Germania, o meglio il Regno di Prussia, dove si fa il controllo dei sieri, quando è che si fa e come si fa?

Le modalità prescritte dalla ordinanza ministeriale prussiana sono le seguenti. Un impiegato del Ministero prende dall'insieme del siero quale risulta da uno o più salassi fatti; indi suggella tutto il grande recipiente, che contiene quattro, cinque, sei litri di siero. Il campione prelevato viene esaminato negli uffici di Stato prussiano, e l'esame viene fatto relativamente alla sua potenza difensiva contro i veleni della difterite sugli animali. Se il siero contiene la quantità di materiali antitossici, viene liberato ed ammesso alla circolazione. Da questo momento, e dopo che il controllo è avvenuto, si fanno delle manipolazioni e dei travasi per poterlo poi mettere nelle boccette. Ed è appunto nel periodo di queste manipolazioni che è possibile l'inquinamento dei sieri. Nè si potrebbe certo pretendere il controllo boccetta per boccetta.

Dopo ciò io vi domando, onorevoli colleghi, come lo Stato possa assumere in faccia ai consumatori la responsabilità della purezza di questi sieri mentre che dal controllo al momento che vengono messi in circolazione è intervenuta una serie di manovre, durante la quale possono essere stati inquinati.

Contro i possibili inquinamenti, onorevoli colleghi, non vi sono altre garanzie che quelle che si hanno da una buona istallazione dei laboratori che producono queste sostanze, dalla esattezza di chi le lavora, dal sentimento di responsabilità che deve avere ogni produttore, ed infine dall'efficace paura delle sanzioni penali. Ed a questo proposito io sottopongo all'acume degli onorevoli colleghi un quesito al quale io non so assolutamente rispondere perchè essenzialmente giuridico. Il quesito è questo: Quando, esaurite le disposizioni che nella legge si trovano scritte, avremo un siero per caso inquinato, si manterrà ancora nel produttore questo sentimento di paura nelle sanzioni penali, dal momento che lo Stato si fa per lui garante e dice al consumatore: potete tranquillamente usarlo giacchè io l'ho verificato?

Dunque votiamo pure questa disposizione, ma votiamola sapendo che, dopo tutto, la garanzia più efficace sta nell'art. 1° della legge, cosa del resto riconosciuta implicitamente dall'onorevole relatore e dal nostro Ufficio centrale.

L'art. 1° infatti dice che il ministro dell'interno concede dopo opportune cautele l'apertura degl'istituti che preparano i sieri, ed è appunto in queste cautele e nelle restrizioni possibili e doverose, specialmente in riguardo alla competenza di chi deve dirigere e lavorare, si deve ammettere che stanno le maggiori ed uniche garanzie contro tutti i possibili inquinamenti.

Ma concedetemi che io scenda ad alcune considerazioni intorno al principio del controllo dei sieri, considerazioni tanto più necessarie, dopo che in merito a questo argomento si sono dette e ripetute in Italia tante cose non vere.

Come è nato, onorevoli colleghi, il concetto del controllo dei sieri? Nel 1890 appare il siero antidifterico creato da Behring, ma fino al 1894 Behring fa preparare e vendere il suo siero dalla casa industriale Meister, Lucius e C. di Höchst.

Ma nel 1894 Roux dell'Istituto Pasteur fa una comunicazione al Congresso di igiene a Budapest, sulla efficacia del siero antidifterico confermandola; quella comunicazione popolarizza in un istante l'uso del siero e questa popolarizzazione, giova ricordarlo, è dovuta alla stampa politica francese, che divulgò in ogni modo l'importante trovato, dopo che alla sua conoscenza l'ingegno francese aveva così potentemente concorso.

Si ricorse in tale occasione perfino alla potenza suggestiva delle vignette ed abbiamo veduto in un giornale francese raffigurata da un lato una madre che porta in braccio il suo bambino dall'aspetto sofferente e quasi morente e Roux che inietta ad esso il siero antidifterico e dall'altro la figura della medesima madre che porta in collo vispo e sorridente quel bambino che prima lottava con la morte. In seguito a così attiva e benefica propaganda fatta dalla stampa politica il siero antidifterico divenne di uso generale ed essendo cresciute le richieste ed il consumo sorsero a Berlino altre fabbriche di siero. Questo fatto determinò il controllo, perchè, non essendo più l'inventore il solo che produceva il siero, diveniva logico

e naturale che si prendessero disposizioni acciò il siero riprodotto dagli altri avesse i medesimi requisiti di quello prodotto dall'inventore.

E fu allora che venne l'ordinanza del Ministero prussiano del 25 febbraio 1895, ordinanza che aveva evidentemente il carattere protettivo e difensivo innanzi all'inventore del siero. Il controllo fu in allora ed anche oggi è diretto ad appurare che il siero antidifterico possieda quel numero di unità antitossiche per centimetro cubo che viene annunciato sulla sua etichetta.

Questo provvedimento restò isolato in tutta l'Europa e limitato, non alla Germania intera, ma al solo Regno di Prussia. Ma anche in Prussia, notatelo bene, il controllo fu solo applicato al siero antidifterico: riprova questa del carattere e della tendenza sua: quella cioè di accertarsi se il siero proveniente da altri produttori fosse uguale a quello proposto dall'inventore. A nessun altro siero venne applicato.

Eppure da quell'epoca, di sieri se ne ebbero molti e tutti senza controllo, tanto quelli preparati in Germania, quanto quelli preparati all'estero, furono ammessi alla circolazione. Nessuno di essi fu controllato e non fu controllato perchè nessuno di essi fu oggetto di riproduzione. In quel paese dove è alto il rispetto verso gli uomini di scienza, si trova sufficiente garanzia nel nome degli scienziati nazionali o stranieri che garantiscono i singoli prodotti.

Quindi in Prussia solo esiste un controllo preventivo, ma questo limitato al siero antidifterico, allo scopo di accertare le quantità di unità immunizzanti che esso contiene.

Negli altri Stati di Europa non esiste controllo preventivo nè per il siero antidifterico nè per altri sieri, sebbene contro la verità siasi affermato il contrario.

In Francia, è vero, si è fatta una legge sui sieri, ma questa legge che è del 25 aprile 1895 e che ho qui innanzi, non stabilisce nessun controllo preventivo dei sieri prodotti; solo prima di concedere che si fabbrichi un siero o che si introduca dall'estero in Francia, si fa un'indagine sulla competenza degli Istituti e delle persone che lo fabbricano. L'articolo 1° della legge infatti subordina l'autorizzazione del Governo, sia al punto di vista della fabbricazione sia a quello delle provenienze.

Il resto è affidato dalla legge francese al Codice penale che in Francia come in Italia pu-

nisce chi direttamente o indirettamente, volontariamente od involontariamente nuoce ai propri simili.

In Austria non esiste nessun controllo preventivo, ed anche in questo argomento dei sieri si ha una novella prova della grande considerazione personale che lo Stato ha là per i suoi scienziati.

È data infatti facoltà agli Istituti universitari di produrre sieri e di venderli ed è permesso anche ad Istituti privati, purchè siano diretti da uomini di reputazione conosciuta e di competenza attendibile.

Percorrendo la legislazione delle altre nazioni europee ed extraeuropee, non si trova poi nessuna disposizione speciale a questa materia, perchè naturalmente si pensa che la legge comune colle sue penalità per chi in qualche modo nuoce, sia anche sufficiente a chi nuoce per mezzo dei sieri.

E forse si pensa ancora che tutti questi prodotti sono usati dai medici, i quali dalle loro provenienze sanno desumerne la purezza e la efficacia.

Resta dunque assodato che non si è detto e non si dice il vero quando si è affermato e si afferma che il controllo preventivo quale è richiesto per l'Italia, esiste ed è stato adottato già dalle altre nazioni.

Ciò posto, se da noi si crede di battere una via diversa, battiamola pure, io non mi oppongo, ma in tal caso accettiamo tutte le conseguenze logiche di questa premessa e ricordiamo che non sono solo i sieri, fra i prodotti che si introducono sotto la pelle, quelli che possono essere infettati.

Ne abbiamo molti altri.

Per esempio tutti ricorderanno che contemporaneamente a quando avvennero i casi di tetano per il siero antidifterico di Milano, qui a Roma nell'ospedale di Santo Spirito se ne ebbero altri in seguito alla iniezione ipodermica di una gelatina medicamentosa.

E poi la letteratura medica registra una quantità enorme di incidenti avvenuti in seguito ad iniezioni ipodermiche di svariate sostanze. E adesso che l'uso di sostanze medicamentose per iniezioni sottocutanee ogni giorno aumenta, che cresce ogni giorno, dopo la geniale iniziativa di Guido Baccelli, l'uso di sostanze per iniezioni endovenose ed una quantità

di sieri artificiali sono entrati ed entrano continuamente nella pratica medica, dobbiamo pensare a prevenire i possibili danni che da esse possono derivare.

Se infatti temiamo l'infezione che avviene per la introduzione dei sieri che noi togliamo agli animali, infezione che è proveniente, senza dubbio, da inquinamento accidentale, perchè non dobbiamo temerle da questi prodotti? Quindi ricordiamoci che dopo avere prescritto il controllo preventivo per sieri, dovremo ancora occuparci di quello relativo a tutti gli altri prodotti che vengono innestati sotto la cute od introdotti direttamente nel sangue, tanto più che è molto più esteso l'uso di queste sostanze che quello dei sieri.

Ed ora, onor. colleghi, concedetemi di presentarvi alcune considerazioni in rapporto alle disposizioni dell'art. 3, per sè e nei rapporti coll'insieme della legge che abbiamo innanzi.

Già dalla relazione apprendiamo che l'Ufficio centrale si è giustamente preoccupato delle possibili conseguenze che può avere l'art. 3 in rispetto ai prodotti stranieri e delle disparità di trattamento che per esso può derivare a danno dei prodotti nazionali.

L'art. 3 concede l'introduzione dei prodotti stranieri sottoposti a controllo nello Stato d'origine. Ma questo controllo offre pure, là ove si fa, una garanzia sufficiente? Affinchè possiate giudicarne, permettetemi, o signori, che io v'informi di alcuni dati di fatto. Anzitutto vediamo qual fede si possa avere nelle sostanze dei sieri quale risulta dal controllo fatto in altri Stati.

In queste indagini, onor. colleghi, mi valgo di una pubblicazione ufficiale del nostro Ministero dell'interno, fatta dal prof. Sclavo, quando era direttore del laboratorio bacteriologico di Sanità.

Lo Sclavo, uomo di alta competenza, e che ora è professore d'igiene a Siena, prese in esame parecchi sieri stranieri: il siero antidifterico di *Behring*, il siero dell'*Istituto Pasteur*, quello di *Arenson* ed ha trovato che il siero *Behring* controllato dallo Stato prussiano, di cui portava l'etichetta, non aveva le potenze indicate dalle etichette.

In quell'epoca era a Roma il prof. *Behring*, che, venuto a cognizione del fatto, disse: Ebbene, provate con un veleno più debole (cosa già pur lodevole perchè la potenza di un siero

si desume dalla forza del veleno che deve combattere).

« Ad ogni modo la prova coi veleni più deboli fu fatta, ma per quanto debole sia stata la quantità di tossina (così dice lo Sclavo nella pubblicazione ufficiale che ho innanzi) che scelsi come dose minima mortale, ho trovato che nessuno dei sieri forniti dalle fabbriche di Höchst dispone dell'unità antitossica indicata dall'etichetta ».

E così pure, dice lo Sclavo, si sono mostrati insufficienti i sieri dell'Istituto di Pasteur e di Arenson.

Dunque per quanto riguarda la *potenza* i controlli fatti all'estero si sono dimostrati indegni di fede.

Veniamo ora alla purezza.

La letteratura medica possiede una serie di casi luttuosi avutisi in Germania in seguito all'uso del siero antidifterico. Un medico di Berlino, il dottor Langerhaus vide una propria bambina morire pochi momenti dopo dalla iniezione del siero antidifterico.

Parecchi altri casi consimili si ebbero in Germania e tutti avvenuti in seguito all'uso di siero controllato negli uffici di Stato prussiani.

In Francia, si ebbero altri casi seguiti da morte dopo iniezioni di siero antidifterico proveniente dall'Istituto Pasteur.

Lo vedete, onorevoli colleghi, non è privilegio dell'Italia di avere avuto un siero antidifterico infetto. Nè era siero antidifterico italiano quello che mosse cinquecento medici di New-York a fare una domanda al Governo americano di proibire l'introduzione del siero antidifterico in quei paesi; anche questo è un fatto noto.

E posso aggiungere che recenti indagini fatte in alcuni laboratori italiani, fra gli altri in quello di un nostro illustre collega, hanno dimostrato che sieri provenienti da fabbriche tedesche e debitamente controllati, erano inquinati e posso assicurare anche per mia esperienza personale che io pure di questi sieri controllati ne ho trovati degli infetti.

Quindi anche per quel che riguarda la purezza, i controlli fatti dai Governi stranieri non offrono garanzie.

Dopo ciò, tirando le somme, dobbiamo concludere che dovremo chiudere le porte innanzi al siero antidifterico proveniente dalla Germania,

perchè, sebbene là ci sia un controllo preventivo, questo non offre garanzie nè per potenza, nè per purezza, che dovremo chiudere la porta innanzi ad ogni altro siero proveniente di Germania, perchè per nessun altro siero, là si fa quel controllo preventivo che si richiederà da noi colla legge di cui ci occupiamo. E per queste medesime ragioni dovremo respingere i prodotti dell'Istituto Pasteur e di tutte le nazioni straniere.

Perchè, se, in considerazione del rispetto verso gli scienziati stranieri, si accordasse a base di autorità, l'entrata a prodotti non controllati o malamente controllati, ne verrebbe un'offesa a quanti in Italia coltiviamo questi studi, tanto più che vediamo poi invece i nostri prodotti similari ammessi liberamente nei paesi stranieri.

Io mi permetto di presentare queste considerazioni al Ministero dell'interno persuaso che nella sua saggezza, sia con disposizioni regolamentari, sia in altro modo, saprà farsi tutore del decoro italiano.

Non parlo degli interessi italiani, quantunque anche qui vi possa essere una questione d'interesse. Ogni giorno aumenta sempre più il numero dei prodotti di origine organica, usati a scopo curativo, e siccome per avere questi prodotti bisogna produrli, e per produrli sono necessari appositi istituti, bisogna fare in modo di non mettere la produzione nazionale in condizioni d'inferiorità rispetto alla straniera. In Italia, dove spesso facciamo del sentimentalismo dove non dovrebbe entrare, si misconosce ancora la realtà in quest'ordine di cose e si suole parlare con religioso rispetto degli stranieri, quali custodi delle idealità scientifiche, e quali poetici fornitori di queste sostanze curative. Ebbene sappiatelo, onorevoli colleghi, vi è invece all'estero in questo molta prosa, non vi è proprio nulla di poesia, in questa fornitura che ci viene dai laboratori stranieri.

Vedete: se si esamina questo argomento nel modo con cui si è svolto in Europa ci troviamo innanzi due metodi. Uno il metodo tedesco. Eccolo: quando uno scienziato crea un prodotto medicamentoso, va da un fabbricante di prodotti chimici che ne assume la produzione, dietro il compenso giustamente dovuto allo scienziato che colla attività sua intellettuale lo ha creato.

L'altro metodo è quello seguito in Francia, metodo che si incarna nell'istituto Pasteur.

Che cosa è questo *Istituto Pasteur*?

Su di esso corrono delle notizie inesatte. Anzitutto esso non è un istituto ufficiale e non è soggetto ad alcun controllo dello Stato, si amministra da per sé, vive col frutto dei propri prodotti, e per la necessità dei suoi intenti scientifici diviene anche e forzatamente un istituto industriale.

Questo istituto ha dei prodotti speciali, la cui procedura fu lasciata da Pasteur ai suoi allievi, fabbrica molti altri prodotti organici, fornisce oggetti accessori all'uso di questi prodotti e da tutti questi cespiti di entrate trae le ragioni e le condizioni della sua esistenza. La sua produzione è organizzata commercialmente ed ha perfino un negozio nello stesso palazzo dell'istituto ove si vendono i prodotti suoi, i quali si spediscono ovunque, ed anche a Milano esiste ora un deposito ed una rappresentanza di esso come si trovano dovunque vendite e rappresentanze di tutti i prodotti organici di tutte le fabbriche tedesche.

Non dico che tutto questo sia male; con ciò si provvede ad un bisogno, perchè se vi sono medici che in quei prodotti hanno confidenza e vogliono usarli, è necessario produrli e la produzione è meglio che sia fatta in istituti scientifici che non in istituti puramente industriali.

Ma segnalo tutto questo perchè s'impari che oggi i progressi della scienza hanno creato una nuova serie di prodotti che richiedono l'opera degli scienziati in istituti scientifici ed in istituti che devono avere un lato necessariamente industriale. Tutti gli istituti scientifici stranieri che li producono hanno affrontato coraggiosamente questo problema e ne hanno subito, senza commenti, le necessarie esigenze. Non si deve quindi *a priori* sospettare la produzione italiana, nè metterla in posizione inferiore alla straniera, quasi che la sincerità e la bontà di questi prodotti dovessero essere un monopolio di scienziati stranieri, mentre in Italia possiamo e sappiamo ugualmente bene prepararli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Sarò brevissimo, specialmente dopo il discorso dell'onor. Maragliano, il quale ha detto molte cose, che avevo in animo di dire anche io e su cui sono d'accordo con lui; ma

sono discordo nella conclusione. L'onor. Maragliano, dimostrando la impossibilità di potere eseguire un controllo nei sensi stabiliti dal presente disegno di legge, non vorrebbe controllo di sorta per nessuno dei prodotti in discussione. Io invece voglio il controllo; ma un controllo possibile, e solo per quei prodotti, pei quali è possibile farsi ed è al tempo stesso necessario di farsi.

Sono adunque contrario al presente disegno di legge, che vuole il controllo di tutti e nemmeno nei limiti della possibilità, lo che significa il controllo di nessuno; e, dal suo punto di vista, diceva bene in principio del suo discorso l'onor. Maragliano: Possiamo votarla questa legge, perchè votandola diciamo che non vogliamo controllo alcuno.

L'onor. Maragliano vi ha spiegato cosa significherebbe un controllo nel senso in cui voi lo richiedete; non come si fa a Francoforte dal Governo prussiano, che si limita a constatare le unità immunizzanti del siero Bering e di quello antitetanico.

Voi invece volete controllare di tutti i sieri, la purezza, la genuinità e l'innocuità. Ma l'onorevole Maragliano diceva benissimo che sarà difficile potere garantire l'immunità di uno di questi prodotti; poichè questa non dipende dal metodo che si adopera per prepararli, ma da circostanze eventuali, come i fatti disgraziati di Milano, che forse avrebbero potuto essere evitati con l'applicazione rigorosa di quanto è prescritto nel primo articolo della legge in vigore.

Non dico che, pure usando la massima ocularità, possiamo essere certi di tutte le eventualità; vi sono sempre dei casi imprevisi, che sfuggono alla nostra attenzione prima del loro triste effetto.

Tuttavia, per assicurarsi per quanto è possibile della purezza ed innocuità del prodotto, non abbiamo altro modo che di curare l'esatto adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 1° della legge in vigore, nel quale articolo sono stabilite le condizioni necessarie che debba avere l'istituto produttore, a parte qualità del prodotto.

L'articolo 2° della legge anzidetta dà facoltà al Governo di fare il controllo di quei prodotti che il Consiglio superiore di sanità, che è un Corpo tecnico, consiglierà al ministro.

Tanto le norme del controllo, quanto i prodotti da controllare, dovrebbero essere prescritte dal regolamento, emanato dopo sentito il Consiglio superiore. E questa è una disposizione razionale e saggia.

Ora voi volete invece farne obbligo perentorio, al Governo; voi dite il Governo *dovrà* controllare tutti i sieri per stabilirne la purezza, la genuinità e l'innocuità loro prima che sieno messi in commercio.

Badate che questo controllo, perchè sia efficace, deve esser fatto da persone competentissime.

Il controllo a Francoforte è fatto da Ehrlich, vale a dire da una delle prime autorità in materia; e lì, come innanzi ho detto, non si controllano che i gradi d'immunizzazione di due soli sieri: il siero Bering ed il siero antitetanico; e ciò non è difficile a farsi. Ma nel modo in cui volete voi che si faccia il controllo da noi, cioè che si garantisca anche la purezza e l'innocuità, l'affare diviene difficile anche se limitato ad un solo prodotto, diviene impossibile se volete estendere tale controllo a tutti i prodotti.

Permettetemi che io vi dica press' a poco cosa dovrebbe farsi per assicurarci della innocuità, sempre s'intende nei limiti del possibile. Immaginiamo che un Istituto abbia prodotto dieci litri di siero. Per assicurarci della sua purezza e innocuità, oltre che del grado d'immunizzazione, bisogna fare un saggio, non solo della parte superficiale, ma anche del mezzo e del fondo, poichè i microbi vivono nei diversi strati del liquido. Quindi l'ufficiale del Governo, preso il materiale per il saggio, suggererà il recipiente.

Trovato che il prodotto è puro, genuino ed innocuo, si dovrà dopo porre in piccole boccette; ma per conservarne la purezza e l'innocuità devono essere sterilizzate. Quindi l'ufficiale del Governo dovrà assistere alla sterilizzazione di tutte queste boccette; e dopo dovrà fare infiaschettare il siero in queste boccette sotto i suoi occhi, e porre il suggello ad ogni singola boccetta.

È necessario che assista a questa operazione, perchè, se cade un turacciolo in terra, e se in essa si trova, per es., il bacillo del tetano, il siero diviene infettato; insomma l'ufficiale del Governo, per fare un controllo quale si richiede, deve essere sempre presente fino a che le boc-

cette che vanno in commercio, contenenti il siero, non siano accuratamente suggellate.

Inoltre è da considerare che questi sieri col tempo perdono la loro efficacia, anche se ben tenuti, e bisogna eliminarli; quindi devono essere anche vigilati i depositi di questi prodotti nelle farmacie.

È un lavoro non indifferente che si richiede, e se voi pretendete che si faccia un simile controllo per tutti i sieri e prodotti contemplati in questa legge, non avreste un personale sufficiente, anche se voleste chiamare al vostro servizio tutti coloro che in Europa si occupano della materia.

Quindi, approvare l'emendamento che volete apportare all'art. 2 della legge, è lo stesso che dire: non si vuole controllo; e l'onor. Maragliano, il quale è in tale ordine d'idee, ha fatto bene di dichiarare che lo voterà.

Invece voto contro, perchè io desidero che almeno ci sia un controllo serio per taluni sieri, e questo controllo potrà essere fatto seriamente, rimanendo l'articolo 2 come è nella legge che abbiamo approvata; perchè il Consiglio superiore di sanità potrà indicarci, con ragione di causa, il modo e le materie da controllare. Io, per esempio, ritengo essere indispensabile il controllo del siero contro la difterite, il quale, iniettato a tempo, se possiede la virtù immunizzante che l'esperienza universale ha dimostrato esserle propria, salva la vita a migliaia di persone.

A mio modo di vedere, il Governo ha l'obbligo di assicurarsi che questo rimedio sovrano contenga, ed in che grado, il suo potere immunizzante.

E noi, tanto per il siero contro la difterite, come per quello antitetanico, che agiscono per le antitossine che contengono, possiamo determinare le unità immunizzanti e controllarle; ma per tutti gli altri sieri ciò non è ancora possibile, poichè non conosciamo ancora come agiscono. Il dire che questi agiscono per le proteine, che contengono, è affermare ciò che noi non sappiamo; cioè, noi non sappiamo se queste proteine agiscono perchè aumentano la resistenza degli elementi dell'organismo, se invece aumentino la facoltà fagocitaria di taluni elementi in forza della quale essi distruggono i microbi, o se non sviluppano antitossine nell'organismo.

Cose tutte che non si possono controllare; e però nell'Istituto di Francoforte il Governo prussiano controlla solamente ciò ch'è controllabile: il siero Bering e il siero antitetanico.

Questo controllo viene fatto nell'interesse commerciale, e soprattutto nell'interesse della pratica medica, poichè il medico deve sapere la forza del siero che inietta; secondo le unità immunizzanti che si contengono per centimetro cubo di un dato siero, si saprà regolare quanta quantità di esso dovrà iniettarne.

Così, per darvi un esempio che spieghi meglio ciò che voglio dire, richiamo la vostra attenzione sopra la quantità di chinino che si somministra per combattere una febbre malarica.

Se, per esempio, il medico giudica che un grammo e mezzo di chinino Howard sia sufficiente a troncare un parosismo, dovrà forse darne due grammi o più di chinino Doufour, perchè questo, buono come il primo, contiene più di acqua e quindi meno alcaloide.

Lo stesso dicasi del siero Bering o del siero antitetanico, che si riconoscono essere buoni, ma alcuni contengono antitossine in quantità maggiore di altri, i quali possono contenere le unità immunizzanti in proporzione diversa.

Si capisce che di un dato siero, per avere lo stesso effetto, si debba iniettare una quantità relativamente maggiore di quello che possiede minore quantità immunizzante dell'altro.

Adunque, a me pare, che non debba spendere altre parole per dimostrare al Senato il danno che ne verrebbe dall'emendamento che si vorrebbe apportare all'art. 2.

Nell'art. 3 si vorrebbe aggiungere, che, nel paese, de' sieri fabbricati all'estero, non possono circolare che soltanto quelli che sono stati controllati dai rispettivi governi; il che è quanto dire che possono circolare solo i due sieri dei quali ho parlato sopra, vale a dire il siero Bering e quello antitetanico, controllati a Francoforte, poichè negli altri Stati non si fanno controlli. Per tutti gli altri prodotti bisogna chiudere la porta. E pure non si può dare l'ostracismo ad altri che possono essere benefici alla umanità. Dunque è una legge improvvida, la quale dopo fatta non la potrete attuare; mentre avete una buona legge che potrete applicare con un buon Regolamento, nel quale avete sempre la facoltà di adattarla a secondo le circostanze.

E qui mi credo in debito di richiamare l'attenzione del ministro dell'interno, anche sopra gli effetti legali che per legge assumerebbe il Governo con questo disegno che gli fa obbligo della innocuità. Altro è facoltativo, altro è quando è per obbligo di garantire la purezza, la genuinità e l'immunità. Io ritengo che, nell'ultimo caso, chi soffrirà un danno potrà chiamare civilmente a farsi risarcire dal Governo, che ne ha assunto l'obbligo per legge. Quindi si lasci libera la via e non ci leghiamo le mani. Si lasci che il Consiglio superiore di sanità possa indicare al Governo i sieri che deve controllare ed in che modo. Non si faccia assumere al Governo responsabilità che è difficile mantenere. Francamente, se fossi ministro dell'interno, non accetterei il disegno di legge che ci è stato presentato: ho finito.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho domandato la parola per una semplice dichiarazione. Mentre ringrazio il collega Todaro del suffragio che ha voluto dare, con l'autorità sua, alle mie osservazioni, tengo però a dichiarare che io non sono contrario a controlli, non ne rifiuto nessuno. Io li accetto tutti, ma credo mio dovere però di fare osservare, perchè ho un po' d'esperienza in queste cose, che le disposizioni che ci sono presentate a nulla servono e forse compromettono lo Stato facendolo garante della purezza che esso non può garantire.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io volevo dire al senatore Maragliano che lui è venuto in soccorso a me, e non io a lui; perchè io faccio parte dell'Ufficio centrale e sono stato fin d'allora contrario; quindi ora ringrazio il senatore Maragliano che col suo sapere è venuto a corroborare la mia tesi, dico la mia tesi e non la conclusione, perchè egli ha dichiarato di votare a favore, ed io voterò contro.

PATERNÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ, *relatore*. In verità non mi sarei attesa una così lunga discussione e tutte queste obiezioni contro una legge che ha una portata assai modesta e che in fondo non modifica lo stato attuale della nostra legislazione. E debbo dichiarare che, se avessi potuto prevedere di do-

ver lottare con uomini di scienza, nel campo della loro competenza e avessi dovuto assistere ad una discussione quasi esclusivamente tecnica, avrei rifiutato l'onore di farla da relatore in questa legge.

Però a me sembra che questo lusso di discussione scientifica, mi si permetta la parola, non era veramente del caso.

Perchè la legge ha, come dissi, uno scopo assai modesto.

Dirò prima di tutto che se si volesse sottillizzare intorno ai due discorsi, che abbiamo ascoltato, potrebbe affermarsi che i due oratori sono stati in contraddizione, dappoichè il senatore Maragliano, pur dicendo che accetta tutti i controlli, che è pronto a votar la legge, se la si vuol votata, ha fatto una serie di osservazioni tecniche e scientifiche, quali egli poteva fare, tutte dirette a mostrare l'inutilità di questa legge e la inefficacia di qualunque controllo.

Invece il senatore Todaro ha portato un altro ordine di argomenti. Ha detto cioè che è contrario alla legge, perchè, se essa fosse approvata ne verrebbe tale massa di lavoro da non permettere pel siero Behring un controllo serio, mentre è sopra questo siero ch'egli vorrebbe concentrati tutti gli sforzi del controllo.

Ma dunque il professore Todaro riconosce l'efficacia, direi, assoluta del controllo, volendo un controllo così ristretto, così preciso, mentre, ripeto, secondo il professore Maragliano i controlli sono inutili. E però nell'intimo spirito dei due discorsi, se io non m'inganno, vi è una vera contraddizione.

Questo ho voluto dire preliminarmente.

Donde è nata questa legge?

Ha detto bene il senatore Maragliano: nacque dai dolorosi casi di Milano, ma i due oratori hanno parlato di questi casi di Milano, ed hanno parlato di quello che è avvenuto in quell'Istituto sieroterapico, come di cosa già risolta ed assolutamente accidentale.

Io dichiaro francamente che mi riservo il giudizio sulle cagioni che portarono tanta strage. La questione è ancora *sub iudice*. Il Consiglio superiore di Sanità non ha detto l'ultima parola, il magistrato non ha ancora emesso la sentenza. Quindi, nello stabilire le cause che produssero quegli inconvenienti, per ora andiamo piano, non diciamo una parola; potrebbe

darsi, ed io me l'auguro, che l'inquinamento sia avvenuto per cause assolutamente accidentali. Ma potrebbe anche darsi che fosse la conseguenza di un'organizzazione mal fatta, di poca cura nelle persone che preparavano il siero.

Non parliamo dunque del caso di Milano e non affrettiamo giudizi, ma prendiamone solo la parte morale, la parte direi politica. Che cosa è avvenuto?

Tutto in una volta il siero preparato a Milano produceva numerosi casi di tetano, e si ebbero, se non erro, 32 o 33 morti in un periodo di tempo brevissimo.

Per la solerzia della Direzione sanitaria si scopriva subito l'origine dei prodotti infetti; si trovò che questo siero letale proveniva tutto da due palloni, e ne fu impedito il commercio, e ne fu ritirato tutto quello messo in vendita con una rapidità della quale va data lode alla Direzione di sanità e al Governo. Da allora non avvenne più nulla.

Ma questi fatti naturalmente discreditano innanzi agli occhi del pubblico ignorante il rimedio. E siccome non si può pretendere che dei rimedi debbano avvalersi solo le persone intelligenti, e siccome gli ignoranti sono in maggior numero, ha più importanza la credenza degli ignoranti sull'efficacia dei rimedi, che quella dei sapienti, e si correva il pericolo di vedere abbandonata una cura tanto proficua.

Bisognava quindi far qualche cosa perchè si riacquistasse la fiducia nel siero Behring, dal momento che da tutti è riconosciuto che esso è un rimedio, che vorrei chiamare providenziale, contro una delle più terribili malattie che colpiscono l'infanzia.

Dunque non solo il Governo aveva il dovere di provvedere, ma questo dovere di impedire che fosse discreditato quel siero avevano pure gli uomini di scienza, ed il provvedimento più sicuro era certamente quello di far sì che da allora in poi il siero fosse controllato dallo Stato. Questo dal punto di vista della convenienza pratica. Ma dal punto di vista scientifico in fondo il controllo a qualche cosa vale, e non è così inutile come si vuol far credere.

Ho ascoltato con la massima attenzione quel che ha detto il senatore Maragliano sul controllo.

Egli ha detto: questi inquinamenti sono sempre accidentali, perchè non vengono dal

siero dell'animale, ma dalle manipolazioni successive, che il siero subisce. Ora io domando: perchè l'inquinamento che può avvenire in queste manipolazioni successive si deve chiamare accidentale? Se esse non sono fatte bene, gli accidenti possono ridursi a zero; fatte male, gli accidenti possono ripetersi e moltiplicarsi. Si tratta dunque di accidenti, che dipendono dalla abilità e dalla coscienza degli operatori, e quando l'operatore sa che il suo prodotto è sottoposto al controllo dello Stato, non avverrà più quel che è avvenuto in qualche istituto, di abbandonare cioè la preparazione di prodotti delicati in mano ad inservienti, mentre le persone tecniche se ne andavano a passeggiare, o si occupavano di tutt'altra cosa. Quindi il controllo è utile.

E non è esatto che esso non può, fino ad un certo punto, assicurare la purezza di un prodotto. Esso la può assicurare nel senso di provare che un prodotto non contiene nulla, che possa insidiare alla salute.

Vi sono e vi potranno essere dei sieri e dei rimedi, la cui efficacia per una data malattia è dubbia, ma questo non significa che quei sieri e rimedi debbano potere liberamente contenere un'altra sostanza tossica che possa uccidere indipendentemente dalla loro efficacia: e questo il controllo può farlo. È certo che se ci fosse stato il controllo, non ci sarebbero stati quei casi dolorosi di Milano.

Diceva il professore Maragliano: badate che questi casi disgraziati non avvengono soltanto coi sieri, e citava il fatto avvenuto all'Ospedale di Santo Spirito in Roma, della gelatina emostatica che diede dei casi di tetano.

È verissimo: ed io aggiungo che anche le iniezioni di chinino qualche volta hanno dato dei casi di tetano: qualunque iniezione epidermica può produrre il tetano o altra infezione; ma non vengo per questo alle stesse conseguenze a cui veniva il senatore Maragliano, che cioè perchè possono avvenire dei casi fatali anche con altre iniezioni, bisogna fare il controllo per tutti i prodotti che servono alle iniezioni epidermiche o non far nulla. E non ci si può logicamente venire, perchè nel primo caso l'effetto letale è prodotto dalla preparazione del siero, nel secondo è prodotto dalla mancanza di abilità o di precauzioni nel medico che fa le iniezioni. Sono due casi completamente diversi e

per quest'ultimo non c'è controllo che lo Stato possa fare: perchè il tetano nel caso delle iniezioni di chinino, avviene quando il medico non ha la cura di disinfettare il punto dove punge, di disinfettare e sterilizzare la siringa di cui fa uso; e come, volete sottoporre tutto questo a controllo?

Il senatore Maragliano volle portare questi argomenti per allargare la portata di quello che diceva; ma, esaminata la cosa severamente, si vedrà che il controllo dei sieri è perfettamente possibile, ed è utilissimo.

Io non voglio seguire i due oratori passo per passo nei loro discorsi, e non lo faccio per due ragioni, perchè non voglio essere accusato di spellare le mani con i ferri dell'altrui bottega, ed anche perchè credo che il Senato, questioni di tal natura, le veda sempre da un punto più elevato che non sia quello strettamente tecnico. Ho quindi la certezza che il Senato approverà la legge perchè buona ed utile.

In fondo, quali modificazioni si portano alla legge vigente?

Perchè tante ire? Forse perchè estendendo il controllo ad altri sieri, oltre a quello Bering, dovrà essersi più rigorosi nell'applicazione dell'art. 1 della legge?

La nostra legislazione attuale ammette come principio la possibilità del controllo per tutti i sieri, soltanto dice che deve essere il Consiglio superiore di sanità che deve indicare quali sieri debbono essere controllati, quali no. Le condizioni restano eguali con la nuova dizione, la differenza sta solo in ciò, che invece di dire « il Ministero potrà ordinare », si dice « dovrà ordinare »; ma resta in vigore l'articolo primo, come ha osservato il senatore Maragliano, che vieta la preparazione dei sieri senza il permesso del Governo, e quindi si arriverà per via indiretta allo stesso risultato. Bene inteso che restano liberissime le preparazioni a scopo scientifico, il Ministero deve intervenire soltanto quando si tratti di prodotti di vendita, quando si tratta di speculazione. Ed allora le garanzie non sono mai soverchie, il controllo è necessario per l'incolumità del pubblico.

Credete voi che il Governo potrà con la nuova legge permettere la fabbricazione e la vendita di sieri che non siano universalmente accettati per utili, quando è necessario l'impianto di ap-

positi stabilimenti con personale adatto e che offra le maggiori garanzie, senza che i preparati che vogliono mettersi in commercio non abbiano avuto il suffragio di persone autorevoli?

Dunque da questo punto di vista siamo sicuri di avere la garanzia più assoluta.

Ma anche sull'articolo terzo e sulle modificazioni a questo articolo, si è parlato dai due oratori che mi hanno preceduto; ed anzi il senatore Maragliano ha fatto un lungo discorso citando la Germania e la Francia e l'Austria e si è mostrato preoccupato dei sieri che non sarebbero più ammessi in Italia, ove questo articolo fosse accettato.

Ma perchè tanta ira contro questo articolo quando esso in fondo migliora, nel senso che gli oratori vogliono, l'articolo ora in vigore?

Nell'articolo in vigore era detto che l'autorizzazione per vendere in Italia i sieri preparati all'estero era data dal Ministero dell'interno. Ora si aggiungono altri vincoli, altre condizioni; il parere *favorevole* del Consiglio superiore; quindi il ministro dell'interno non potrà più senza questo *conforme* parere permettere lo spaccio dei sieri esteri, ed è pure aggiunto di più che devono essere controllati negli Stati in cui sono stati preparati.

Dunque c'è maggiore garanzia, e questo articolo così modificato viene a tutelare meglio gli interessi dei produttori italiani di sieri, e non mi pare che si possa sostenere il contrario.

E dopo questo non dirò che un'altra sola parola.

Il senatore Maragliano ha detto... che... l'Italia solo ha sentito il bisogno di una simile legge, e che il controllo dei sieri non è ammesso che nel solo Regno di Prussia; non è ammesso in Francia, non in Austria, e così via discorrendo. Io confesso francamente che ignoro la legislazione estera; però non ignoro una cosa ed è che la nostra legge sanitaria è stata presa a modello da altri Stati, e che quindi abbiamo, almeno in questo, la soddisfazione di essere stati dei precursori. Ammetto che questa nuova legge è un nuovo miglioramento, e rispondo all'onorevole Maragliano: tanto meglio se è l'Italia a darne l'esempio.

Dobbiamo dolerci forse perchè l'Italia non fa anche in questo quello che fa in tante altre cose, di lasciarsi rimorchiare dagli stranieri? No, certamente; ma dobbiamo anzi rallegrarcene.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. La legge che ora si discute non è d'iniziativa del Governo ma della Camera dei deputati; il Governo però l'ha accettata di buon grado perchè essa è vivamente reclamata dalla pubblica opinione, giustamente preoccupata dai fatti gravissimi e dolorosi avvenuti, e che furono testè ricordati dagli oratori che mi hanno preceduto.

Dopo questi fatti la fiducia nella cura per mezzo dei sieri è di molto scemata ed illustri scienziati, appartenenti all'altro ramo del Parlamento, hanno creduto opportuno di imporre speciali condizioni che valgano ad impedire il rinnovarsi delle dolorose conseguenze da tutti lamentate.

Nel sostenere questo disegno di legge, io mi limiterò a rispondere ad alcune osservazioni degli onorevoli senatori Maragliano e Todaro, per quanto ha riferimento alla parte giuridica ed amministrativa della questione, poichè non mi sentirei certamente in grado di addentrarmi nella discussione scientifica, dopo gli splendidi discorsi dei tre eminenti scienziati, che mi hanno preceduto.

Il senatore Maragliano ha detto: quando voi avrete stabilito il controllo dello Stato, cesserà qualunque responsabilità da parte dei produttori del siero.

Io non convengo in questa opinione e fra gli altri per un motivo al quale ha accennato lo stesso oratore. Egli ha osservato che non solo all'atto della produzione può venire l'inquinamento, ma può avvenire per cause susseguenti. Ora evidentemente nessuno vorrà addossare allo Stato responsabilità per inquinamenti posteriori al controllo; nessuno vorrà dare al controllo da parte dello Stato un significato ed una portata più estesa di quello che logicamente può avere. Non bisogna confondere il controllo con la garanzia; lo Stato controlla, ma non assume nè potrebbe assumere alcuna garanzia; ciò sarebbe addirittura assurdo.

L'onorevole Maragliano ha ricordato che la parte più seria del controllo si deve fare in virtù della disposizione che è già nella legge attuale, cioè esaminando il modo col quale la fabbricazione avviene, ed accordando il permesso di fabbricare il siero soltanto a coloro

i quali abbiano un impianto così perfetto da garantire un buon prodotto. Ora potrei dire che tenendo conto non delle amministrazioni come dovrebbero essere, ma delle amministrazioni come sono, si può affermare, senza tema di errare, che il giorno in cui l'amministrazione della sanità pubblica avrà di fronte al paese una maggiore e più diretta responsabilità, sarà molto più severa nel concedere permessi per la fabbricazione dei sieri e nel richiedere che gl'impianti sian veramente perfetti.

Ma a parte ciò, io ripeto che il controllo, di cui oggi si parlò, è una delle garanzie che si offrono al pubblico. La prima garanzia sta appunto nelle severe norme dettate per le autorizzazioni, norme che riguardano l'impianto ed il personale, che n'è addetto. Ed il sapere che prima di mettere in commercio una partita di siero deve aver luogo il controllo governativo, indurrà il personale a maggiore diligenza.

L'osservazione del senatore Maragliano, che in fine dei conti coloro che si servono dei sieri sono i medici, e che questi hanno competenza per giudicare della loro qualità ed efficacia, non mi pare accettabile.

Egli comprenderà come un povero medico condotto di un villaggio non si trovi in grado di controllare la qualità di prodotti di tale natura; li potrà giudicare soltanto dagli effetti.

Un'obiezione grave è stata fatta dal senatore Todaro per quanto riguarda la grandissima difficoltà del controllo.

Io ammetto che, trattandosi di una questione grave e delicata, serie difficoltà ci possano essere e sia impossibile anche in codesta materia, di raggiungere la perfezione, ma è almeno sperabile che si possa ottenere di rendere molto minori, di quello che non lo siano attualmente, le possibilità degli inconvenienti dolorosi che si sono verificati.

Una grave questione legale è stata pure sollevata dal senatore Todaro e ad essa ha altresì accennato l'onor. relatore. Egli ha detto: Se lo Stato garantisce l'innocuità del siero, si renderà poi responsabile anche delle conseguenze finanziarie e dei danni che potessero derivare alla salute delle persone.

Devo a tale proposito ripetere ancora una volta che *controllare* non significa *garantire*.

Lo Stato vigila sull'andamento degli istituti fino a compiere prove di controllo sui prodotti

che saranno posti in vendita, ma non presta alcuna garanzia nè assume alcuna responsabilità. Sono due questioni assolutamente diverse. Se quest'argomento reggesse, andrebbe non solo contro la legge che stiamo discutendo, ma anche contro quella del 21 dicembre 1899; poiché anche quella dava facoltà al Governo di eseguire dei controlli; ora crede il senatore Todaro che tutte le volte che il Governo si fosse servito di quella facoltà di controllare i prodotti, ne avrebbe assunto la responsabilità?

I due casi sono identici perchè o il controllo costituisce una garanzia, e la costituisce anche quando è fatto esercitando una facoltà data dalla legge, o non la costituisce, e questo non sorge per il solo fatto che il Governo invece di avere la facoltà del controllo abbia l'obbligo d'esercitarlo.

Osservo poi anche, e con questo ho finito, che attualmente la disposizione della legge che dà facoltà al Governo di controllare, non è stata eseguita.

Siccome quella legge subordinava ad un regolamento la disciplina di questa facoltà, e la compilazione del regolamento, come il primo del genere, esigeva non semplici indagini speculative, ma speciali studi tecnici, la Commissione non poté compiere in breve tempo l'arduo mandato.

Per quanto si riferisce alle modalità del controllo, evidentemente non potrei far altro che rimettermi al competente giudizio del Consiglio superiore di sanità; osserverò soltanto che l'articolo 3 dà al Consiglio superiore un potere anche più assoluto di quello che non abbia in altre materie, perchè riguardo ai sieri provenienti dall'estero si richiede il parere favorevole del detto Consiglio, il che vuol dire che qui esso è giudice esclusivo della convenienza o no di accettarli.

Convengo poi pienamente col relatore che i laboratori dello Stato non sono ora organizzati in guisa da offrire garanzie sufficienti; questa organizzazione bisognerà farla molto sul serio, e la legge stessa che discutiamo ce ne darà i mezzi.

La legge infatti stabilisce che le spese di controllo sono a carico dei produttori dei sieri; vuol dire che ciò che andrà in entrata nel bilancio del tesoro, servirà per una organizza-

zione molto migliore dei laboratori della sanità pubblica.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io vorrei dare una sola risposta al ministro dell'interno che ringrazio di aver preso in considerazione le poche cose che ho dette, e che sono sfuggite al relatore.

Io desidero che ci sia il controllo; ma solo quello possibile e utile; e solo per il siero contro la difterite od anche per il siero antitetanico; perchè finora sono i soli, dei quali si possono stabilire le relative unità immunizzanti, o se vogliamo il loro relativo grado di virulenza. Questo è utile e logico, e questo è ciò che ha fatto la Germania: tutto il resto è impossibile a farsi.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione alle risposte dell'onorevole relatore ed è questa:

L'onorevole relatore emette un principio che sarebbe pericoloso l'accettare, cioè che tutti gli incidenti di tetano che si sono verificati in seguito ad iniezioni di altre sostanze medicamentose dipendano da imperizia dei medici. No, onorevoli colleghi, perchè allo stesso modo che si può infettare di tetano un siero, si può infettare qualunque altro liquido e non è al medico che l'infezione puossi imputare.

È difficile che il bacillo del tetano si possa trovare sull'ago da iniezione, mentre è più facile si possa trovare per poca pulizia nei recipienti, per pulviscolo proveniente dal suolo, perchè è appunto nella terra che spesso si trova il bacillo del tetano.

In quanto alla disinfezione che si può fare colle ebollizioni, sappiamo che non è completa: sappiamo che per farla completa si richiedono apparecchi a impressione che non hanno abitualmente le farmacie, quindi noi potremo avere le infezioni tanto per liquidi, sieri artificiali, soluzioni medicamentose di qualsiasi genere preparate dai farmacisti, come per i sieri. E faccio osservare questo: che mentre noi ci armiamo di diffidenza contro prodotti i quali vengono preparati in laboratori da uomini di scienza, invece chiudiamo gli occhi sopra a quelli che vengono preparati spesso da un inserviente di farmacia.

Ecco quello che mi preme di stabilire, non perchè abbia attinenza colla legge che voto, solo perchè riconosco che fu consigliata da un principio di opportunità.

Il relatore l'ha fatto capire e lo ha detto poi chiaramente: questa è l'unica ragione della legge.

Non vorrei però che restasse il concetto che fatto questo noi non abbiamo altri doveri di fronte alle possibili sorgenti d'infezione da ciò che si mette sotto la pelle, perchè i pericoli possibili sono maggiori per gli altri liquidi, di quello che siano per gli altri sieri.

PATERNÒ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Mi duole di dover rispondere brevemente al collega Maragliano.

Comincio dal dichiarare che sono lieto che egli abbia ristretto ora in limiti più modesti l'argomento. Io dicevo che spesso sono dovute all'imperizia del medico le infezioni che si prendono per le iniezioni epidermiche. Questo non è un principio tenuto pericoloso a lasciar passare; questo è un principio anzi, che può passare benissimo e servirà ad insegnare ai medici ad avere maggior cura nell'esercizio dell'arte loro.

Del resto dirò una cosa al prof. Maragliano della quale egli sarà soddisfatto, ed è che ci siamo tanto preoccupati della possibilità d'introdurre, per mezzo delle iniezioni epidermiche, dei germi letali nell'organismo, che nella nuova farmacopea è introdotto l'obbligo ai farmacisti di sterilizzare le boccette e i liquidi che debbono servire a scopo d'iniezioni epidermiche.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Essendo esaurita la discussione tecnica, comprenderà da questo solo il Senato che io prendo la parola per portare la sua attenzione sopra una questione d'indole puramente amministrativa, anzi funzionale, in ordine alla legge della quale si discute.

La legge sanitaria del 1888 dispose coll'articolo 53 che gli istituti, allora soltanto costituiti e conosciuti per la preparazione del *virus* vaccinico e per altre preparazioni consimili, non potessero aprirsi senza il consenso del Ministero dell'interno, e fossero sottoposti nella loro azione alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale. Sorsero poi gli istituti sieroterapici

plici, e si diffuse l'opinione che essi fossero sottratti alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale e governati solamente dal decreto ministeriale 5 maggio 1896, il quale determina le norme, secondo le quali possono essere istituiti.

La ragione del dubitare circa la dipendenza di questi istituti sieroterapici dell'autorità sanitaria locale è data principalmente da un considerando di quel decreto, che io leggo:

« Considerando che la legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica non contiene, come non poteva contenere, disposizioni in proposito, perche anteriore alla scoperta dei sieri curativi, o preservativi, e di altri analoghi preparati, ordina quanto segue ».

Quell'ordinanza contiene le diverse norme alle quali devono adempiere coloro che chiedono facoltà di aprire un istituto, e come l'istituto stesso debba funzionare nel porre in commercio i suoi prodotti, vale a dire come debba essere regolata la preparazione per gradi e per tempo, come debbano essere suggellate e messe in vendita le boccette contenenti i rimedi. Nulla disponeva per la vigilanza.

Ora io credo che la disposizione dell'art. 53 della legge del 1888 fosse abbastanza comprensiva, perchè anche questi istituti, dei quali si è autorizzata la creazione posteriormente in seguito a nuove scoperte scientifiche, fossero colpiti dalla disposizione stessa. Ad ogni modo la breve esperienza che se n'è fatta, ha già dimostrato per quel che è a notizia mia, la convenienza che la vigilanza sull'andamento degli istituti da parte dell'autorità sanitaria locale sia esercitata in modo continuo e completo.

Sono stati citati i casi dolorosi di Milano, che danno occasione alle disposizioni della legge nuova per ciò che sia controllo del prodotto; ma anche per ciò che riguardi le condizioni generali dell'esistenza e del funzionamento dell'istituto, l'esempio di Milano soccorre la mia tesi, perchè a me consta che prima che si verificasse l'inquinamento del siero antidifterico per germi di tetano, nell'istituto vi furono casi di morva che produssero la morte di qualche inserviente.

Ora nessun esame di prodotto avrebbe potuto rilevare quelle condizioni del funzionamento dell'istituto.

La Direzione di Sanità, per quanta vigilanza eserciti, non potrà mai arrivare a sorprendere

giorno per giorno l'andamento e le operazioni dell'istituto. Quindi prego l'onor. ministro dell'interno di voler dichiarare se intenda che l'art. 53 della legge del 1888 imperi anche per ciò che riguarda la vigilanza di questi istituti sieroterapici sorti posteriormente alla legge stessa, e se creda che tra le norme da iscrivere nel regolamento possa includersi anche qualcuna che specifichi nettamente quest'obbligo permanente nella autorità sanitaria locale, che è la municipale, della vigilanza ordinaria permanente sull'andamento degli istituti sieroterapici.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. La legge sulla sanità pubblica del 1888 all'art. 53 aveva due disposizioni sostanzialmente distinte: una che stabiliva che nessuno potesse aprire un istituto per fabbricazione o vendita di virus, preparazione, inoculazione di virus a preservazione e cura di malattie infettive senza il consenso del ministro dell'interno.

La seconda diceva che in ogni caso ogni istituto dovesse essere soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale.

La legge del 1889 non sostituì questo articolo ma aggiunse delle disposizioni, perchè stabili che senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno non si poteva fabbricare nessuno dei prodotti (che venivano enumerati) e che le condizioni necessarie per ottenere tale autorizzazione, e le modalità concernenti la produzione e la vendita saranno designate da apposito regolamento su parere del Consiglio di sanità.

Lo stesso articolo conteneva poi l'altra disposizione che dava facoltà al Governo di controllare direttamente quei prodotti. La legge del 1899 non riguardava affatto la materia compresa nella seconda parte dell'art. 53 e per conseguenza pare a me non dubbio che questa seconda parte continua ad esistere e che in conseguenza le fabbriche di sieri devono essere dirette da medici e sono soggette alla vigilanza della locale autorità sanitaria.

Queste due garanzie, a mio modo di vedere, continuano a sussistere. Nè può ritenersi superflua la vigilanza della autorità medica locale, poichè la medesima può rilevare difetti di fabbricazione o cattive conseguenze per il modo

della fabbricazione stessa dei prodotti, difetti che possono sfuggire ad una vigilanza più lontana.

A togliere ogni dubbio, io aggiungo che credo sarà opportuno che queste disposizioni siano non solo mantenute ma completate in quelle disposizioni regolamentari che il Ministero dovrà dare sia in esecuzione della legge del 1889, sia in esecuzione di quella che oggi è in discussione.

CAVASOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, perchè autorevolmente confermano quello che io sentiva e che ritengo necessario fosse chiarito per il pubblico, intorno all'interpretazione della legge sanitaria, non per chiedere che se ne faccia espressa menzione nel regolamento, ma perchè all'occorrenza sia tenuta presente nelle condizioni richieste dal Ministero per dare la sua autorizzazione; e parmi che la conseguenza logica delle fatte dichiarazioni dovrebbe essere quella che gli Istituti fossero autorizzati là soltanto dove l'autorità sanitaria locale sia in grado di esercitare la vigilanza tanto necessaria per il loro buon andamento.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Concordo pienamente col senatore Cavasola anche in questa parte della opportunità di avere nei luoghi di fabbricazione dei sieri un'autorità locale che la sorvegli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, relativo a « Disposizioni concernenti le rafferme dei militari del Corpo Reale Equipaggi ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Discussione del progetto di legge: « Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali » (N. 121).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali ».

Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del progetto di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In eccezione al privilegio sancito a favore dello Stato all'articolo 1° della legge 12 luglio 1862, n. 710, riportato nel testo unico pubblicato in data 15 giugno 1865, è permesso ai fabbricanti ai quali è o sarà concesso il sale a prezzo di costo, giusta quanto dispongono le leggi 21 aprile 1862, n. 563, e 24 novembre 1864, n. 2006, d'importare direttamente nel continente il sale occorrente alle rispettive industrie, purchè prodotto nell'isola di Sicilia ed ivi previamente sofisticato sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno date dal Ministero delle finanze, ed a loro spese.

Sulle quantità del sale importato lo Stato percepirà un diritto fisso di lire 2 per tonnellata.

Il Ministero delle finanze in relazione alle vigenti leggi doganali e sulle privative dei sali e tabacchi stabilirà le norme alle quali saranno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel continente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

PATERNÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ, *relatore*. Io ho domandato la parola solo per chiedere al ministro se accetta l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io mi proponeva di domandarlo al ministro dopo la discussione. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

WOLLEMBORG, *ministro delle finanze*. Volevo appunto pregare il Senato di consentirmi poche parole per giustificare il diritto fisso di L. 2 per tonnellata che è imposto al sale importato dalla Sicilia per le industrie alle quali si concede di

comprare il sale a prezzo di costo e di sofisticarlo per l'uso delle industrie medesime, quel diritto fisso che l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale invita il Governo a studiare se sia il caso di abolire.

Questo diritto fisso non è un dazio d'entrata; non è una tassa; non si tratta che del rifacimento di una parte del costo.

Il costo del sale per lo Stato, per l'azienda dei sali, comprende appunto anche una quota parte delle spese generali che l'azienda stessa deve sostenere, che lo Stato sopporta per il monopolio dei sali. C'è la spesa per la guardia di finanza e ci sono altre spese generali che ricadono e devono ricadere come una quota parte del costo sul prezzo del sale, anche di quello ceduto a prezzo di costo. Questa è la ragione di tale diritto fisso, la cui misura in L. 2 costituisce una agevolezza, a beneficio delle industrie della soda e della riduzione dei minerali che il Governo con questo progetto di legge si è proposto di favorire. È un beneficio anche per i produttori dell'isola di Sicilia, e specialmente per quelli della provincia di Trapani e Siracusa a cui viene in questa maniera agevolato lo smercio del loro prodotto. La misura stabilita costituisce un favore poichè se si considera che soltanto la quota che dovrebbe ricadere sopra ogni tonnellata di sale consumato nel Regno, soltanto la quota che rappresenta il contingente della spesa per la guardia di finanza assegnato al monopolio del sale, ascenderebbe a 11 lire e mezza per tonnellata; ognuno vede che il diritto fisso nella modesta misura di L. 2 rappresenta un beneficio per questi industriali e un'agevolezza per i produttori di sale della Sicilia.

Fatte queste dichiarazioni e con le riserve che naturalmente da esse discendono, se il Senato crede di fare buon viso a quest'ordine del giorno io non intendo di oppormi in modo reciso al suo accoglimento per la deferenza che in me è doverosa verso quest'alto Consesso ed in omaggio all'Ufficio centrale ed all'illustre relatore che lo proposero.

PRESIDENTE. Il ministro non si oppone dunque che il Senato approvi quest'ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione e poichè il progetto consta di un solo articolo si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno che presenta l'Ufficio centrale del Senato:

« Il Senato invita il Governo a studiare se non sia il caso di abolire la tassa fissa di L. 2 per tonnellata sul sale importato dalla Sicilia per uso delle industrie alle quali è o sarà concesso il sale a prezzo di costo, giusta quanto dispongono le leggi 21 aprile 1862 e 24 novembre 1864 ».

PATERNÒ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Io mi trovo in una posizione imbarazzante, perchè sono il solo presente dell'Ufficio centrale e quindi rappresento una sparuta minoranza e come tale non potendo parlare in nome dell'Ufficio, non mi resta che insistere sull'ordine del giorno. Se mi potessi intendere con l'Ufficio, forse lo ritirerei. Siccome l'ordine del giorno non è che una raccomandazione a studiare la questione e non è un impegno, vorrei pregare il signor ministro di accettarlo per un riguardo alle condizioni speciali in cui mi trovo.

WOLLEMBORG, *ministro delle finanze*. L'ho già detto.

PRESIDENTE. Il ministro ha detto che in omaggio all'Ufficio centrale non faceva opposizione all'ordine del giorno. Quindi nessun altro chiedendo di parlare, lo metto ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge su cui il Senato si è oggi pronunciato.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I signori senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

---

LÉGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1901

---

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dal computo dei voti, risultando che il Senato non si trova in numero, la votazione si ripeterà domani in principio di seduta.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14 riunione degli Uffici.

Alle ore 15 seduta pubblica:

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita di sieri (N. 103);

Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali (N. 121);

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 21 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza (N. 113 - *urgenza*);

Acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi (N. 120);

Costituzione delle frazioni di Crocefieschi in comune autonomo (N. 102);

Disposizioni per diminuire le cause della malaria (N. 105);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 117);

Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi (N. 119);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 116).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

---

Licenziato per la stampa il 9 giugno 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

